

*Direzione Contrattazione I
U.O. Settori Conoscenza*

Al dirigente scolastico
Prof. Antonio Volpe
IIS “Biagio Pascal”
Via Brembio, 97
00188 Roma
PEC: rmis12300n@pec.istruzione.it

Risposta a nota prot. N. 0003138 del 13.03.2026 (prot. Entrata Aran n. 0002165 del 09.03.2026)

Oggetto: richiesta chiarimenti su visita specialistica

Con la nota a cui si risponde, codesto Istituto scolastico pone le seguenti questioni sull'assenza per visita specialistica per il personale della scuola:

- cosa si intenda con l'espressione del CCNL “dalla quale emerga l'incapacità lavorativa”;
- se ci sia l'obbligo per il medico/specialista della struttura pubblica o privata di esplicitare in modo chiaro che l'intervento comporti una “incapacità lavorativa”;
- se nel caso la richiesta di visita specialistica provenga da un docente sia sufficiente soltanto la giustificazione della struttura o debba contenere la dicitura “incapacità lavorativa”;
- se il personale ATA possa giustificare l'assenza presentando il certificato della struttura senza l'esplicita dicitura da parte del medico che il suddetto intervento comporti “incapacità lavorativa”.

Fatta la premessa che l'art. 69 del CCNL 18/01/2024, che ha disapplicato l'art. 33 del CCNL 19/04/2018, continua a disciplinare le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici esclusivamente per il personale ATA, pertanto per quanto concerne il personale docente nulla è stato innovato, continuando a trovare applicazione, al riguardo, l'art. 17 del CCNL del 29.11.2007.

A tal proposito si fa presente che per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'articolo 69 sopracitato, oltre ai permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, disciplina anche una diversa e ulteriore casistica riguardante la possibilità di imputare le visite, terapie, prestazioni o esami a malattia, in talune specifiche e tassative ipotesi, espressamente indicate nella citata disposizione contrattuale. Si tratta, in particolare:

- del caso in cui la visita, l'esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
- del caso in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
- del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie impicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutte e tre le ipotesi in questione sono caratterizzate da uno stato di incapacità lavorativa e, per questo specifico aspetto, esse si differenziano dai permessi regolati negli altri commi in quanto, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia, possono essere attribuiti a tale ultimo istituto, come specificatamente previsto nel CCNL ("la relativa assenza è imputata a malattia"). Conseguentemente, in tali casi l'assenza non è fruibile ad ore e non vi è la riduzione del contingente di 18 ore annue.

Nel caso in cui l'incapacità lavorativa temporanea del dipendente sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli esami diagnostici e/o delle terapie (comma 12), il lavoratore dovrà presentare l'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, rilasciata dalla struttura, anche privata, presso la quale il dipendente si è sottoposto alla visita o alla prestazione medica, secondo le previsioni del comma 9, integrata dall'indicazione dello stato di incapacità lavorativa verificatasi come conseguenza diretta delle suddette prestazioni. Tale indicazione costituisce il presupposto per imputare l'assenza dal lavoro all'istituto della malattia.

Tale indicazione, dando conto dello stato di incapacità lavorativa a danno del lavoratore, costituisce il presupposto per imputare l'assenza dal lavoro alla malattia ed escludere che, pur sussistendo lo stato di incapacità lavorativa, la stessa venga imputata ai permessi previsti nella misura massima di 18 ore pro capite per anno scolastico di cui al comma 1 del medesimo art. 69.

Resta fermo quanto disciplinato dal comma 15, dell'art. 69, che dispone:

“Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.”.

La disciplina contrattuale applicabile al personale docente non interviene, invece, sull'ipotesi di visita specialistica non correlata ad un'incapacità lavorativa in atto.

Per quanto concerne la giustificazione dell'assenza per malattia, inoltre, si ritiene opportuno richiamare l'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, per la cui interpretazione è possibile porre quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, soggetto istituzionalmente competente in materia di interpretazione e applicazione di norme di legge.

Il Dirigente
Paolo Matteini

VIA G.B. MORGAGNI, 30/E Palazzina C
00161 ROMA
TEL +39 06 32483 1
PEC protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580
